



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI FIRENZE

SEZIONE 5

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PASCA	ROBERTO	Presidente
<input type="checkbox"/>	PICHI	PAOLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	ALBA	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE

N° 299/14

UDIENZA DEL

08/06/2015

ore 10:30

SENTENZA

N°

1431/5/15

PRONUNCIATA IL:

8.6.2015

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 3 SET 2015

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 299/14
depositato il 17/02/2014

- avverso la sentenza n. 18/6/13 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di FIRENZE
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FIRENZE

controparti:

E

difeso da:

BALDINI RAG. CRISTIANO
C/O STUDIO BALDINI
VIA XI FEBBRAIO 113 50053 EMPOLI FI

difeso da:

LANCIONI AVV. CECILIA
VIA XI FEBBRAIO 113 STUDIO BALDINI 50053 EMPOLI FI

difeso da:

LANCIONI DR. ADRIANO
VIA XI FEBBRAIO 113 STUDIO BALDINI 50053 EMPOLI FI

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T8B032002258 IVA-ALTRO 2007



IL SEGRETARIO IN SEZIONE

(Luciana Vinciguerra)

www.commercialista telematico.com

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI FIRENZE

R.G.A. 299/14

La  impugnava l'accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate di Firenze fondato su due cessioni in regime intracomunitario a due concessionari stranieri senza una certa identificazione dei cessionari con effetto di un recupero dell'Iva indebitamente detratta. Nello stesso accertamento veniva sanzionata la cessione di una auto ad un falso invalido. La società si costituiva e conflittava con sue proprie osservazioni circa la veridicità dei tre casi.

La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze accoglieva il ricorso con sentenza n. 18 del 23.05.2013 convalidando tutte e tre i capi di infrazione in quanto l'attività svolta era corretta e in linea con la documentazione dell'epoca.

L'Agenzia delle Entrate presentava appello e motivava il suo dissenso contro la sentenza. Con primo motivo si sosteneva che la società tedesca, al momento della consegna, aveva cessato la sua partita Iva per cui non risultava che la ditta estera avesse versato l'importo dell'Iva nel suo paese.

La  contestava tale impostazione ritenendo il suo comportamento corretto in quanto aveva esaminato la Banca Dati Vies alla fine di gennaio 2007 per confermare la vendita, aveva esportato l'auto al domicilio estero della società acquirente e aveva cancellato al Pra la macchina.

È pacifico che gli acquirenti di auto usate di altro paese comunitario, pagano l'Iva nel paese nel quale viene immatricolata l'auto.

L'Agenzia delle Entrate lamenta che non vi è la prova che la ditta estera abbia omesso di pagare l'Iva in Germania.

In atti non risulta che l'Ufficio abbia verificato, presso il corrispondente Ente Pra ed Ufficio Iva Italiano, se l'auto è stata immatricolata ed abbia corrisposto l'Iva.

Risulta dagli atti che la società ha regolarmente compilato gli elenchi riepilogativi relativi intercomunitari per le vendite, modelli equiparati a certificati doganali.

Il trasporto è stato effettuato da ditta specializzata (Risoluzione n. 345/E).

Con il secondo accertamento veniva contestata la regolarità della vendita di auto nuova in quanto non vi era la prova che l'auto era nuova.

La società di contro sosteneva che in caso di vendita sia a soggetto ad Iva che a cittadini esteri, l'Iva non è dovuta (art. 38 comma 3 DPR 331/93).

La tesi dell'Ufficio non ha fondamento in quanto l'auto prima di essere trasportato all'estero è passato dalla dogana che ne ha certificato la consistenza e la natura di "auto nuova". In ogni modo l'auto era senza targa, trasportata da spedizioniere abilitato verso un cliente estero e, come tale, esente da Iva.

La  ha depositato una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate dalla quale risulta che i documenti necessari per dimostrare l'avvenuta spedizione fuori Stato sono stati esibiti e non contestati nella presente causa.

289/14

L'Agenzia contestava la legittimità dell'Iva al 4% verso un soggetto con handicap in quanto il certificato sarebbe non veritiero.

Dagli atti non risulta che l'acquirente sia stato denunciato alla Procura competente e che sia stato condannato insieme al medico con sentenza passata in giudicato. Nessuna colpa o negligenza è imputabile alla società venditrice la quale non era in grado di verificarne la correttezza.

D'altra parte il modello Usl è uguale sia per inabilità generiche che per inabilità specifiche.

L'Ufficio ha tutto il diritto di agire nei confronti dell'acquirente. La società avrebbe il diritto di rivalsa solo se la circostanza prospettata dall'Agenzia fosse certa e non impugnabile.



Di conseguenza l'appello deve essere respinto con le consequenziali spese di giudizio.

P.Q.M.

Respinge l'appello. Condanna alle spese che liquidate in complessivi € 1.200/00.

Firenze, li 08.06.2015

Il Relatore



Il Presidente



www.commercialistatelematico.com